

**Convenzione tra Università degli Studi di Firenze, Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze e Azienda USL
Toscana Centro per la collaborazione nell'ambito delle attività
formative professionalizzanti degli specializzandi in Pediatria e
l'inserimento nella rete formativa della scuola di specializzazione.**

L'Università degli Studi di Firenze, di seguito "Università", con sede in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480 - rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso l'Università;

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze, di seguito "Ordine", con sede in Firenze, via Giulio Cesare Vanini 15, C.F. 80029990480 - rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Pietro Claudio Giovanni Dattolo;

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito "Azienda", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, C.F. 06593810481, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, domiciliato per la carica presso la sede;

Premesso che

- Il D.Lgs. 517/99 affida la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università a specifici protocolli di intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio in conformità ad apposite linee guida emanate dal Governo;
- L'Università di Firenze, con l'Università di Pisa e l'Università di Siena, hanno sottoscritto Protocolli di Intesa in attuazione del D.Lgs 517/1999,

che hanno contribuito a garantire qualità e sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale, ad assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario rispetto ai fabbisogni, nonché a promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e la valorizzazione dei risultati;

- Il D.Lgs. 368/1999, aggiornando la disciplina della figura dei medici specializzandi sulla base delle direttive europee, introduce il concetto di rete formativa, affermando che la rete formativa comprende tutte le strutture, universitarie e non, delle quali ciascuna scuola di specializzazione si avvale per la formazione degli specializzandi;
- Il medesimo decreto 368/1999, all'art. 38, specifica che le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6 comma 2 del d.Lgs. 502/1992;
- Il D.M. 01.08.2005, Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, indica che lo specializzando in pediatria deve acquisire le competenze specifiche della pediatria del territorio, con particolare riferimento all'attività preventiva, alle competenze relazionali ed alle modalità di ragionamento clinico "per problemi", ed al coordinamento dei servizi e dei consulenti, facendo riferimento alla Pediatria di Famiglia e di Comunità e alla frequenza presso gli ambulatori;
- Il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68, all'art. 3, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra

regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate. Nel medesimo articolo si dettano le modalità di svolgimento della collaborazione tra Università e strutture sanitarie e si rinvia ad un successivo decreto per l'identificazione dei requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

- Il DI 68/2015 richiamato nei punti precedenti rinvia ad un Regolamento della Scuola la specifica delle modalità di valutazione degli specializzandi, il programma e il percorso formativo;
- L'allegato al DI 68/2015 "Ordinamenti Didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" indica che la Scuola di Specializzazione in Pediatria deve formare il pediatra delle cure primarie o territoriali, il pediatra internista delle cure secondarie-ospedaliere e il pediatra specialista, indicando le attività professionalizzanti obbligatorie del curriculum di base e specialistico, specificando le competenze professionali specifiche della pediatria del territorio, con riferimento alle attività della Pediatria di Famiglia e di Comunità e alla frequenza presso gli ambulatori;
- Il D.I. 402/2017 del 13 giugno 2017, individua gli standard minimi generali e specifici delle strutture della rete formativa, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa e gli indicatori di attività formativa e assistenziale per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.I. 68/2015;
- Il D.I. 402/2017 richiamato, all'allegato 2, individua come strutture della rete formativa le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali

nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica, e le identifica come strutture di sede e strutture collegate, accreditate dall'Osservatorio Nazionale e accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, e strutture complementari, che possono non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma devono obbligatoriamente essere accreditate e contrattualizzate con il SSN Servizio Sanitario Nazionale;

- Il D.I. 402/2017 richiamato, all'allegato 1, art. 1.2, specifica che oggetto dell'accredimento non è la Scuola di Specializzazione per sé, ma le singole strutture che compongono la rete formativa;
- Il D.I. 31 maggio 2022, n. 546 modifica il D.I. 402/2017, in particolare l'Allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accredimento delle strutture della rete formativa" e l'Allegato 2 "Requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa";
- L'Università ha approvato il Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria con D.R. 536 (75316) del 2018;
- L'Università ha approvato lo schema tipo approvato per le convenzioni con le strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria con Delibera CDA n. 108 del 23 febbraio 2018, Prot. n. 59431(356) del 10/04/2018;
- L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accredimento delle stesse;

- Vista la richiesta della Scuola di Specializzazione in Pediatria, con la quale si esprime l'interesse a stipulare una convenzione con l'Ordine e con l'Azienda, per quanto riguarda i Pediatri di famiglia, ai fini di ampliare le collaborazioni con strutture idonei a garantire e migliorare l'attività istituzionale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e far frequentare gli ambulatori agli specializzandi in Pediatria, siano in strutture ASL che "private";
- Considerata l'esigenza dell'Università di disporre di idonee strutture/sedi per garantire e migliorare l'attività istituzionale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Considerato infine che, convenzionandosi con l'Ateneo, le strutture/sedi messe a disposizione dall'Ente e dall'Azienda, ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica, vengono inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Pediatria:

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze con il presente atto concordano la collaborazione nell'ambito della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Pediatria per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti delle stesse Scuole.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti, consapevoli che le suddette procedure non danno luogo all'instaurazione di alcun rapporto di impiego o di lavoro tra l'Università, l'Ordine, l'Azienda, ed il personale designato, per l'attuazione del rapporto di

collaborazione si impegnano a:

- Ai fini dell'espletamento delle attività formative professionalizzanti degli specializzandi l'Ordine e l'Azienda mettono a disposizione dell'Università tutte le strutture individuate in cui si svolge l'attività dei Pediatri di famiglia, per ogni singolo specializzando, dal progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola all'inizio dell'anno accademico e condiviso con l'Azienda sanitaria di riferimento, in quanto cofirmataria del contratto di specializzazione, e comunicato all'Azienda dove lo specializzando svolge l'attività formativa;
- A tal fine l'Ordine e l'Azienda si impegnano a rispettare le prescrizioni previste dall'art. 5 lettera d) del D.Lgs. 402/2017, vale a dire: rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale se del caso; rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali; rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili; rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola; garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione, se del caso; garanzia per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non

concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei se inserita come struttura collegata e non complementare.

- Rispetto a quest'ultimo punto l'Ordine e l'Azienda, se le sue strutture sono inserite nella rete formativa come collegate e non complementari, garantiscono che su una medesima struttura non insistono scuole di diversi atenei appartenenti alla stessa tipologia; ove i flussi assistenziali garantiscano un'adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali minimi previsti dal DI 402/2017 è possibile per l'Ordine e l'Azienda ospitare Scuole di altri Atenei purché di diversa tipologia.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 68/2015 e ss.mm.ii. i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario riservano alle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta.
- Le parti nell'esecuzione della collaborazione rispettano le "linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica" approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana il 28/08/2008 n. 586 e s.m.i.
- Le parti concordano che il coinvolgimento del personale sanitario nell'attività didattica avvenga a seguito di selezione, così come previsto dall'art. 3 del DM 68/2015. Le modalità e le forme di partecipazione del personale così selezionato, che assume la qualifica di "professore a contratto" sono definite di concerto tra Università e struttura sanitaria di riferimento fermo restando che l'attività sarà svolta senza nessun onere per l'Università; l'Università potrà invitare esperti dell'Ordine per effettuare seminari/approfondimenti su temi di interesse degli specializzandi;

- Ai fini dello svolgimento dell'attività formativa di cui al precedente punto, la stipula della presente convenzione equivale a nulla osta allo svolgimento della didattica frontale.
- Ai sensi del D.l. 402/2017 la Scuola di specializzazione dell'Università, l'Azienda e l'Ordine, se del caso, accettano i controlli dell'Osservatorio Nazionale e dell'Osservatorio Regionale della formazione medica specialistica, di cui agli art.43 e 44 del D.lgs 368/1999 e ss.mm.ii, se del caso;

Art. 3 – Elenco dei Pediatri di famiglia

1. Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio:

- l'Ordine predisporrà un elenco di medici di medicina generale che svolgono la professione di pediatra di famiglia, in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.
- L'Azienda individuerà le sedi e i servizi territoriali in cui i pediatri di famiglia operano in strutture ASL a livello consultoriale e distrettuale.

Art.4 – Modalità di applicazione

1. Le modalità di svolgimento delle attività di formazione vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, in cui è prevista l'assegnazione dello stesso alle strutture in cui operano i Pediatri di Famiglia,

per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali in esso previste. Durante tale periodo l'Ordine e l'Azienda garantiscono allo specializzando la partecipazione guidata alle attività della struttura cui viene assegnato, con l'obiettivo di una graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi in autonomia, seppure sempre vincolate alla costante osservanza alle direttive impartite ed all'attento controllo del tutor. Le parti garantiscono che in nessun caso l'attività dello specializzando in formazione specialistica sia sostitutiva del personale di ruolo. Il tutor certifica sull'apposito libretto personale le attività e gli interventi svolti in conformità al programma formativo e li sottopone alla controfirma dello specializzando.

2. Per ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento delle attività di formazione le parti rinviano al Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, in particolare all'art. 33 che disciplina la figura del tutor.

Art. 5 – Assicurazione

1. Secondo il disposto di cui all'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 358/1999, la copertura assicurativa per i rischi infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi presso le strutture in cui operano i Pediatri di Famiglia, è garantita nell'ambito della generale copertura infortuni dell'AOU Careggi/ Ausl Toscana Centro/ AOU Meyer, quale Azienda Sanitaria.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/1999, l'Azienda firmataria della presente convenzione provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di

infortunio durante l'attività l'Azienda provvederà a effettuare la relativa denuncia come previsto dalla normativa vigente e gli infortuni.

Articolo 6 – Sorveglianza sanitaria, igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'Università, direttamente o in collaborazione con le Aziende di riferimento, prima dell'inizio di attività formativa presso le strutture operative dell'Azienda/Ordine facenti parte della rete formativa assicura:

- la formazione di ogni specializzando sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 ss.mm.ii e accordo Stato Regioni del 2011;
- la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.lgs 81/2008. Il medico in formazione specialistica per poter essere ammesso al percorso in rete formativa deve essere obbligatoriamente provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- il datore di lavoro della struttura ospitante ottempera agli obblighi di cui al D.Lgs 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e gli specializzandi coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art.133 D.Lgs 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro. Lo specializzando è tenuto al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'art. 9 c. 6.c e ad ottemperare agli obblighi di cui all'118 del medesimo decreto.

Art. 7– Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8– Applicazione convenzione

1. Il Direttore della Scuola di specializzazione, l'Azienda, l'Ordine e il Pediatra di Famiglia di riferimento vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può suggerire.

2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione trasmette il piano formativo di ogni specializzando.

Art.9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla protezione dei Dati" Regolamento UE 12016/679 del Parlamento Europeo denominato GDPR e ss.mm.ii.

2. Alla pagina di Ateneo <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html> sono consultabili il Titolare, il Responsabile e la normativa applicata.

3. Gli specializzandi in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ordine e dall'Azienda sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 10 – Durata

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a nove (9) anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula. Eventuali modifiche possono essere concordate tra le parti e sottoscritte.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 – Bollo e Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte 1, All. A, DPR 642/1972, ed è a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, in forza dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - rilasciata il 18/11/1999 prot. n. 1000079/1999.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, dello stesso decreto, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 13 – Norma finale

1. La presente convenzione annulla e sostituisce le convenzioni vigenti tra l'Università e l'Azienda e l'Ordine aventi il medesimo oggetto.

2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze:

segreteria.fi@pec.omceo.it

Università degli Studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Azienda Usi Toscana Centro: affarigenerali.uslcentro@postacert.toscana.it

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. L'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

p. L'Ordine

il Legale Rappresentante

p. Azienda USL Toscana Centro

il Legale Rappresentante
